

**N. 2/2012 - 12.01.2012**

**Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale  
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma**

**Presidenti Nazionali: FIGISC: LUCA SQUERI - ANISA: STEFANO CANTARELLI**  
**Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA Telefono: 06 5866351 - Fax 06 58331724**  
**e-mail : [figisc@confcommercio.it](mailto:figisc@confcommercio.it) [anisa@confcommercio.it](mailto:anisa@confcommercio.it) - sito internet: [www.figisc.it](http://www.figisc.it)**  
**pagine 5**

## **LA BENZINA È LIBERATA? IL GOVERNO VARA LA LIBERALIZZAZIONE "DAL" GESTORE (COME DISSE FANTOZZI DELLA CORAZZATA POTÈMKIN: "È UNA BOIATA .PAZZESCA")**

Eccola, infine, la quarta liberalizzazione del settore (che è la liberalizzazione non "del", ma "dal" Gestore): il Governo ha elaborato il testo che viene pubblicato in questo numero e che dobbiamo commentare senza troppi giri di parole o formule di cortesia fuori luogo.

Questo progetto di riforma - se proprio dovessimo definirlo in due parole - è una specie di compromesso tra la versione del "Salva Italia" di dicembre ed una versione molto annacquata di "Libera la benzina": della prima, infatti, si porta dietro una riduzione del vincolo della fornitura in esclusiva (50 %, 20 %, è ancora un rebus), della seconda si porta dietro il titolo (solo il titolo!) della separazione della filiera.

Sulla prima questione (la storia dell'esclusiva) non c'è alcun motivo per esprimere un giudizio diverso da quello che abbiamo espresso a dicembre (si veda *Figisc Anisa News* N. 46 del 5 dicembre 2011): si tratta di una dolce e gioiosa EUTANASIA DEL GESTORE.

Non di altro si tratta, infatti, se si pensa che la pratica applicazione di questa parte della riforma significherà che la proprietà dell'impianto **NON RINNOVERÀ IL CONTRATTO al-**

l'atto della sua scadenza, che questa cada domattina (anzi, ieri è già successo), fra sei mesi o fra un anno, o quando sarà.

**(continua in seconda pagina) →**



**Fantozzi e la corazzata Potëmkin**

## **IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO (DA IERI AD OGGI GIÀ CAMBIATO)**

### **(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)**

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari degli impianti stessi si riforniscono liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa. Nei nuovi contratti eventuali clausole che prevedano forme di esclusiva nell'approvvigionamento sono nulle per violazione di norma imperativa di legge.

**(continua in terza pagina) →**

**LA BENZINA È LIBERATA?  
IL GOVERNO VARA LA  
LIBERALIZZAZIONE  
"DAL" GESTORE  
(continua dalla prima pagina)**

Lo strepitoso risultato (su cui, a differenza di altri, non ci sentiamo certo di stappare la bottiglia di spumante) di questo provvedimento sarà quello di eliminare qualsiasi dubbio sugli strumenti contrattuali che dovranno regolare i rapporti tra Gestore e proprietà dell'impianto e di soffocare in culla ogni superflua discussione sui contenuti dell'articolo 28 della legge 111/2011: gli impianti avranno una conduzione diretta delle proprietà e l'unico contratto "tipizzato" sarà l'associazione in partecipazione.

Esattamente il contrario di ciò che abbiamo sempre sostenuto, cioè che bisognava definire un ordine di priorità delle fasi di trasformazione dei rapporti interni al sistema; in due parole: trovare accordi e garanzie per la parte più debole (il Gestore) prima ed in vista del cambiamento delle regole del settore, e non dopo aver demolito l'edificio con l'esplosivo, senza curarsi di chi resta intrappolato tra le macerie (ancora il Gestore).

Sulla seconda questione (la storia della separazione della filiera), tutta la novità è che IL GESTORE POTRÀ COMPRARSI L'IMPIANTO DELLA COMPAGNIA (il testo dice "riscattare", come fosse un'automobile in *leasing*), che la compagnia gli metterà (o sarà costretta a mettergli, non è così chiaro) a disposizione un terzo (33 %) degli impianti di proprietà..... PAGANDO, s'intende.

Forse qualcuno ricorda una canzone di Lucio Dalla, che dice "Sarà due volte Natale/e festa tutto l'anno/anche i muti potranno parlare/ mentre i sordi già lo fanno".

Appunto, chi ha i soldi può comprarselo (da solo, in società, in cooperativa), l'impianto, anche ora, e non c'era bisogno di una norma del Governo per inventare questa opportunità lapalissiana, che però viene con-

trabbandata oggi come una gentile concessione alla Categoria e che si intitola pomposamente (ma forse si sono dimenticati di controllare il titolo nel "copia-incolla" dall'originale): "Separazione tra attività di produzione, importazione e vendita all'ingrosso e attività di distribuzione.



**Jacques de Chabannes de la Palisse  
("lapalissiano")**

Tra gli altri contenuti, segnaliamo la "tecnica" di elencare, come fossero un'autentica nuovissima concessione, tutta una serie di liberalizzazioni del *non oil* negli impianti: bar, giornali, pastigliaggi, tabacchi, attività commerciali. Per la verità - abbiamo detto che non usiamo giri di parole - i giornali erano già stati concessi con la legge 108/1999, le attività commerciali ed i bar con la legge 57/2001, i pastigliaggi con la legge 111/2011.

A onor del vero, mancavano i tabacchi, che dovevano già entrare l'anno scorso ed è questa un'utile novità (ma forse non così utile ad un associato in partecipazione).

E ancora: nell'ultima versione (abbiamo detto che ieri era scritto in un modo e oggi in un altro!) si scrive che NON C'È NESSUN VINCOLO ALL'USO DEL SELF 24 ORE SU 24, e viene tolto quello che era stato inserito con l'articolo 28 della legge 111/2011:

che, almeno, l'impianto fosse presidiato dal Gestore.

Il che è come dire: l'impianto PUÒ FUNZIONARE COME UN GHOST !

Segnaliamo, infine, una cosa su cui vale la pena di mettere la massima attenzione a leggere "fra" le righe: a comprare (*pardon*, "riscattare") il famoso 33 % degli impianti potranno essere non solo i Gestori "ricchi", ma anche i Gestori aggregati con "soggetti imprenditoriali..... al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi".

Abbiamo un'impressione. Che questa norma, per i suoi specifici contenuti, sia una traccia (tuttaltro che sottotraccia) di quanto segue:

- a) che il pretesto di fare "aggregazione" coi Gestori rappresenti un cavallo di Troia per quei soggetti "imprenditoriali" che sono interessati fortemente ad avviare, coperti da una pelle di pecora, la corsa all'ingrosso ed alla logistica, ad esempio certa GDO local-nazionale (i nomi o le sigle se le inventi chi ne ha tempo e voglia !);
- b) che qualcuno abbia coltivato la tentazione di cambiar mestiere ed organizzarsi un *business* alle spalle dei Gestori (anche qui ognuno vada dove il pensiero lo porta);
- c) entrambe le cose, tanto per essere sicuri (nel grande sta anche il piccolo).

Questa riforma, che introduce situazioni di diritto che normalmente sono inesistenti (o forse esistono sul pianeta Marte), che farà scomparire il Gestore con la dolce eutanasia e le ariette musicali che si suonano in Paradiso, farà almeno diminuire i prezzi [costituiti, così per inciso, al 60 % da imposte, al 30 % da i-drocarburi, al 10 % da costi - incompressibili - di distribuzione]?

Assolutamente NO !

In sintesi: siamo arrivati, dunque, alla Festa Nazionale della benzina "liberata"? Se per altri fosse così, a noi pare che questa liberalizzazione "dal" Gestore più che una festa sembri la veglia di un funerale.

La "riforma" dovrà andare in Parlamento e, anche se è presumibile che non ci sarà molto spazio per discutere in aula (visti i tempi puramente "teorici" dell'esercizio delle prerogative delle Camere da qualche tempo in qua), non possiamo che augurarci che ci sia almeno un lume di consapevolezza prima di inghiottire codesta (oggi si chiamano così) "misura di sviluppo".



## IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO (DA IERI AD OGGI GIÀ CAMBIATO)

Nei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il gestore può comunque avvalersi della libertà di approvvigionamento presso qualsiasi produttore o rivenditore nella misura del cinquanta per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. In questo caso, le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.

2. I gestori degli impianti che non sono anche proprietari degli stessi hanno facoltà di rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa, per una percentuale non inferiore al venti per cento [ieri era "cinquanta"!] del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel precedente anno dal

singolo punto vendita e secondo modalità contrattuali, anche diverse dal comodato d'uso, definite ai sensi dell'art. 19, comma 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, entro il 1° luglio 2012. In ogni caso, dall'entrata in vigore della legge, i gestori non proprietari dell'impianto hanno comunque facoltà di approvvigionarsi liberamente da qualsiasi produttore o rifornitore del venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita.

3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

4. Il comma 8 dell'art. 28 del dl 98/2011, come convertito dalla legge n. 111 del 2011 è sostituito dal seguente: *"Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:*

- a) *l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;*
- b) *l'esercizio dell'attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza delle superficie dell'impianto;*
- c) *l'esercizio della vendita di pastigliaggi;*
- d) *l'esercizio della vendita di tabacchi;*
- e) *è comunque consentita la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita."*

Il comma 10 dell'art. 28 del dl 98/2011, come convertito dalla legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: *"Le attività di cui al comma 8, lettere a), b), c), d) ed e) di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività"*.



**(Separazione tra attività di produzione, importazione e vendita all'ingrosso e attività di distribuzione)**

1. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l'efficienza della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, la proprietà degli impianti di distribuzione di carburanti può essere riscattata nei confronti degli attuali proprietari che operino in modo integrato, direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti, ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto, fino al limite comples-

sivo di 1/3 della rispettiva dotazione, accertata alla data del 30 ottobre 2012 dall'Autorità per l'energia ed il gas, dai seguenti soggetti:

- a) i gestori degli impianti di distribuzione da soli o in società o cooperative appositamente costituite;
- b) ogni altro soggetto imprenditoriale, anche in associazione con i soggetti di cui alla lettera a) del presente comma, che non operi in maniera integrata, direttamente o indirettamente, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nella raffinazione o importazione o commercializzazione di prodotti finiti, nella produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti, ma anche diversi da quello di autotrazione, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto.

2. Il diritto di riscatto di cui al comma 1 è subordinato al pagamento di un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione ai canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

3. Il diritto di riscatto si esercita nei confronti degli impianti individuati dal proprietario attuale, che abbiano un fatturato non inferiore a quello medio registrato nel 2011 sul totale degli impianti di cui il medesimo soggetto dispone.

4. In caso di disaccordo sull'entità dell'indennizzo di riscatto, decide, previo contraddittorio l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. Sono fatti salvi i liberi accordi tra le parti, anche oltre il limite complessivo stabilito dal comma 1.

6. Nel rispetto delle regole nazionali e comunitarie di concorrenza, sono consentite le aggregazioni fra gestori di impianti di distribuzione per autotrazione e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'in-

grosso di carburanti per uso di autotrazione, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

### **(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati)**

1. All'articolo 28, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio, n. 111, le parole "a condizione" fino a "dipendenti" sono soppresse. [è la norma sul self non presidiato]

